

Ordinanza del Tribunale 4 dicembre 2014 — Talanton/Commissione(Causa T-165/13) ⁽¹⁾

(«Clausola compromissoria — Contratti Pocemon e Perform stipulati nell'ambito del settimo programma-quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Costi ammissibili — Rimborso delle somme versate — Relazione di revisione contabile — Carezza di interesse ad agire — Interesse alla dichiarazione — Irricevibilità»)

(2015/C 056/24)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grecia) (rappresentanti: M. Angelopoulos e K. Damis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A. Sauka, agenti, assistiti da L. Athanassiou e G. Gerapetritis, avvocati)

Oggetto

Ricorso in virtù degli articoli 272 e 340, i primo comma, TFUE, diretto a che il Tribunale voglia accertare, da un lato, che il rifiuto della Commissione di considerare costi ammissibili talune somme versate alla ricorrente a titolo di esecuzione delle convenzioni di sovvenzione Perform e Pocemon costituisce una violazione da parte della Commissione delle sue obbligazioni contrattuali e, dall'altro, che non occorre rimborsare una determinata parte di detti importi, nonché l'importo del risarcimento liquidato che sarà stabilito da quest'ultima.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon è condannata alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 156 dell'1.6.2013.

Ordinanza del Tribunale del 21 novembre 2014 — Kinnarps/UAMI (MAKING LIFE BETTER AT WORK)(Causa T-697/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo MAKING LIFE BETTER AT WORK — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico e in parte manifestamente irricevibile»]

(2015/C 056/25)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Kinnarps AB (Kinnarp, Svezia) (rappresentante: M. Wahlin, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Melander e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 28 ottobre 2013 (pratica R 2272/2012-2), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo MAKING LIFE BETTER AT WORK come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Kinnarps AB è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 93 del 29.3.2014.

Ordinanza del Tribunale 26 novembre 2014 — Léon Van Parys/Commissione

(Causa T-171/14) ⁽¹⁾

«Ricorso di annullamento — Unione doganale — Lettera della Commissione che informa del mantenimento della sospensione del termine per l'esame di una domanda di sgravio dai dazi doganali — Domanda di dichiarazione — Incompetenza del Tribunale — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità manifesta»

(2015/C 056/26)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Firma Léon Van Parys (Anversa, Belgio) (rappresentanti: P. Vlaemminck, B. Van Vooren e R. Verbeke, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros, B.-R. Killmann e M. van Beek, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della lettera della Commissione, del 24 gennaio 2014, che informa la ricorrente del mantenimento della sospensione del termine per l'esame della domanda di sgravio dai dazi doganali previsto dall'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), e, dall'altro, una domanda diretta a che venga dichiarato che l'articolo 909 del regolamento n. 2454/93 ha prodotto i suoi effetti nei confronti della ricorrente in seguito alla sentenza del 19 marzo 2013, Firma Léon Van Parys/Commissione (T — 324/10, Racc., EU:T:2013:136).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Firma Léon Van Parys sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 151 del 19.5.2014.
